


COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

P.A.T.

Elaborato

Scala

Parere sulle Osservazioni



REGIONE VENETO

Direzione Urbanistica

PROVINCIA TREVISO

Servizio Urbanistica

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

Dott.ssa Paola De Palma

IL SEGRETARIO

Dott. Fulvio Brindisi

IL PROGETTISTA

Ing. Mario Garbino

Adottato:

Approvato:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica
PROVINCIA DI TREVISO
Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA – Settore Tecnico
geom. Michele Mocellin

STUDIO ING. MARIO GARBINO
ing. Mario Garbino
COLLABORATORI
arch. Vittorio Corà
urb. Andrea Gazzola
ing. Lorena Lazzarotto

INDAGINE AGRONOMICA, V.A.S. e VInCA
Greenplan Engineering Studio Associato
INDAGINE GEOLOGICA e SISMICA
dott. geol. Livio Sartor
COMPATIBILITA' IDRAULICA
ing. Lisa Carollo

DATA:

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (VI)

Piano di Assetto del Territorio

- *Parere sulle Osservazioni pervenute* -

N°	Data	Prot.	Ditta	ATO/Contenuto sintetico	Vincoli/Tutele	Parere tecnico	Parere VAS
1	22/11/2011	9779	BIASION Riccardo	A.T.O. n. 3 Contenuto: Si chiede lo stralcio degli artt. 10-11 e 33 per quelle parti riguardanti l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari, impianti a biomasse e generatori eolici in aree ricadenti in invarianti di natura paesaggistica, ambientale e nelle aree di tutela del territorio agricolo in quanto violano disposizioni di legge sovraordinate.	L'area ricade in un ambito di Invariante di natura ambientale – Campagna di Borso e ambiti subcollinari.	Pur condividendo nella sostanza i rilievi formulati, considerato che tali disposizioni recepiscono e confermano quelle contenute nel P.R.G. vigente così come integrato dall'apposita Variante approvata dal Consiglio Comunale, si rinvia ogni ulteriore determinazione alla Provincia di Treviso competente all'approvazione del Piano. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
2	25/11/2011	9916	BONATO Elvira MARES Gabriele	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Gli osservanti manifestano la propria contrarietà alla costruzione di un fabbricato ad uso abitazione che deturperebbe lo scenario paesaggistico in cui è inserito il loro agriturismo.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico	Premesso che alla luce delle previsioni del P.R.G. vigente il P.A.T. si limita a rilevare l'aggregato esistente demandando al P.I. la definizione degli interventi ammessi, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne la compatibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
3	26/11/2011	9983	FABBIAN Stella	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale, presentando l'area in questione tutte le caratteristiche per essere identificata come tale.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e si trova all'interno del Piano d'Area del Massiccio del Grappa.	Viste le caratteristiche e la particolare localizzazione dell'area e rilevato che l'intervento (così come integrato dalla successiva osservazione n. 28) configura il completamento dell'insediamento esistente in conformità agli obiettivi di riqualificazione urbanistico-edilizia definiti dal P.A.T. ed in analogia a quanto già previsto dal P.A.T. medesimo per l'ambito di individuato a sud-est dell'abitato di Cenghia, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione così come evidenziato nell'allegata planimetria. Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA	
4	13/12/2011	10418	GOLLIN Lina Luciana Maria Angela	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice preferenziale di sviluppo insediativo a carattere industriale in adiacenza all'urbanizzazione consolidata a carattere produttivo.	L'area è soggetta a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e ricade all'interno della Buffer zone.	Rilevato che la richiesta configura un'espansione della zona produttiva esistente a ridosso del corridoio ecologico principale della "Val dei Rori", richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di salvaguardia definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
5	13/12/2011	10419	TOMASELLO Tarsilla Florida	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si richiede l'inserimento	L'area è soggetta a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita sostanzialmente a rilevare l'insediamento esistente demandando al P.I. la possibilità di aggiornarne tale perimetrazione nel rispetto	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia

			Goretta	dell'appezzamento di terreno in zona edificabile.	pubblico - e ricade all'interno dell'Invariante di natura paesaggistica - Ambiti pedemontani con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico.	degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dal P.A.T., rilevato che la proposta configura un significativo ampliamento oltretutto all'interno di un ambito di particolare pregio ambientale e paesaggistico, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	coerente con la valutazione di Piano.
6	14/12/2011	10455	BERGAMO Maria Antonia	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede lo spostamento verso sud del limite fisico all'espansione per rendere edificabile l'area di proprietà.	L'area è soggetta a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e ricade all'interno della Buffer zone.	Rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di precisare i limiti fisici individuati dal P.A.T. come pure la definizione dei perimetri degli elementi della Rete Ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali di salvaguardia definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
7	15/12/2011	10491	ARLACH ANDRIOLLO Lidia ANDRIOLLO Giuseppe Chiara Elisabetta	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Ridefinizione del perimetro della zona di urbanizzazione consolidata per permettere il trasferimento, mediante credito edilizio, di un'opera incongrua.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico e ricade all'interno dell'Invariante di natura ambientale	Rilevato che effettivamente il Piano intendeva rilevare il fabbricato in oggetto come opera incongrua anche in considerazione della particolare collocazione all'interno dell'invariante di natura ambientale, ma che per un banale errore materiale il simbolo è stato posizionato sul fabbricato dell'attività produttiva presente all'interno dell'area adiacente, verso est, richiamata la successiva osservazione n. 11 si provvede a riposizionare il cartogramma come evidenziato nell'allegata planimetria demandando al successivo P.I. l'applicazione dello strumento del credito edilizio. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
8	16/12/2012	10522	FUGA Ermanno PIVATTO Antonia	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede la ridefinizione del perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata per rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e considerato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
9	16/12/2011	10526	BATTILANA Pietro Alfonso	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse	Vista la localizzazione dell'area ai margini dell'abitato esistente e rilevato che la proposta (così come integrata dalla successiva osservazione n. 86) configura l'apertura di una nuova direttrice di	

				direttrice preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in adiacenza all'urbanizzazione consolidata esistente.	pubblico.	sviluppo insediativo all'interno di un contesto di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
10	17/12/2011	10545	CERVELLIN Carmen	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale che consenta di rendere edificabile il terreno di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Vista la particolare localizzazione dell'area ai piedi della Rocca ed all'interno di un contesto ancora prevalentemente agricolo, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
11	17/12/2011	10553	ANDRIOLLO Giacomo	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede di eliminare l'indicazione di opera incongrua con il conseguente mantenimento dell'attività e la possibilità di eventuali ristrutturazioni e/o ampliamenti previa mitigazione ambientale.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che effettivamente per un banale errore materiale il fabbricato dell'attività produttiva in oggetto è stato individuato come opera incongrua mentre tale indicazione doveva essere riferita all'edificio non ultimato presente all'interno dell'area adiacente, verso ovest, richiamata la precedente osservazione n. 7 si provvede a riposizionare il cartogramma come evidenziato nell'allegata planimetria demandando al P.I. la disciplina dell'attività esistente in conformità agli obiettivi di sostenibilità definiti dal P.A.T.. Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA	
12	19/12/2011	10594	NAIBO Michelangelo	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede: <ul style="list-style-type: none"> • di implementare le norme tecniche consentendo alle attività produttive ricadenti in aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di poter attuare eventuali ampliamenti e/o ricomposizioni anche prima dell'approvazione del primo P.I.; • per le aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione lo stralcio del divieto di cambio dell'attività e/o, in caso di cessazione della medesima, il subentro di nuove attività 	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito individuato tra via Callesello e via Caose il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività	

				<p>produttive perché, secondo il parere del richiedente, tali limitazioni sono penalizzanti ed illegittime. Tale richiesta riguarda in particolare l'area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione classificata con la lettera "A".</p>		<p>esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Per quanto concerne infine le "aree per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione", nel richiamare ancora una volta gli indirizzi del PTCP della Provincia di Treviso e gli obiettivi di riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli ambiti individuati perseguiti dal P.A.T., alla luce della già citata circolare esplicativa della Provincia di Treviso si ritiene opportuno modificare il primo comma delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 19 delle Norme Tecniche precisando che l'eventuale subentro di nuove attività (sempre fino all'approvazione del primo P.I.) è subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale che dovrà attestare la compatibilità della nuova attività con il contesto e con gli obiettivi di riqualificazione definiti dal P.A.T. Si propone pertanto di riformulare la seconda parte del primo comma come di seguito evidenziato: <i>"In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente."</i></p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
13	19/12/2011	10595	FOGALE Bruno	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede di rendere edificabile l'area di proprietà in continuità con l'urbanizzazione consolidata esistente ed in armonia con l'ambiente.</p>	<p>L'ambito è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua -; • è ubicato all'interno dell'Invariante di natura paesaggistica "Ambiti pedemontani con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico" • ricade all'interno di 	<p>Vista la localizzazione e le caratteristiche dell'area che ricade all'interno di un contesto di particolare valore paesaggistico ed ambientale e richiamati gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e delle componenti del paesaggio rurale espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	<p>Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.</p>

					una Buffer zone.		
14	19/12/2011	10596	CITTON Bruno TORRESAN Amelia	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede di rendere edificabile l'area di proprietà in continuità con l'urbanizzazione consolidata esistente ed in armonia con l'ambiente.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico -, ricade all'interno di un' invariante di natura ambientale "Campagna di Borso e ambiti subcollinari" e all'interno di una Buffer zone.	Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente come pure la definizione dei perimetri degli ambiti di Invariante e degli elementi della Rete Ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico e del cono visuale. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
15	19/12/2011	10597	PAROLIN Marco Matteo	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita a rilevare gli insediamenti esistenti, vista la localizzazione dell'area e rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di rilevanza ambientale privo di oltretutto di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandando al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
16	19/12/2011	10598	PAROLIN Marco Matteo	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede la correzione del perimetro della Buffer zone e l'estensione dell'area di urbanizzazione consolidata in continuità con la parte a nord della strada.	L'ambito è soggetto a: <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua -; • è ubicato all'interno dell'Invariante di natura ambientale "Campagna di Borso e ambiti subcollinari" • ricade all'interno di una Buffer zone. 	Premesso che in conformità alle direttive emanate dalla Regione e dalla Provincia di Treviso, in P.A. T. classifica come ambiti di urbanizzazione consolidata le zone territoriali di completamento previste dal P.R.G. vigente, vista la localizzazione dell'aggregato in oggetto oltretutto a ridosso di una azienda agricola esistente, si confermano integralmente le previsioni del P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
17	19/12/2011	10599	SARETTA Sonia	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita a rilevare gli insediamenti esistenti, vista la localizzazione dell'area e rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di rilevanza	

				con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.		<p>ambientale privo di oltretutto di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
18	19/12/2011	10600	CITTON Maria	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita a rilevare gli insediamenti esistenti, vista la localizzazione dell'area e rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di rilevanza ambientale privo di oltretutto di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
19	19/12/2011	10601	BRION Giacinto	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita a rilevare gli insediamenti esistenti, vista la localizzazione dell'area e rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di rilevanza ambientale privo di oltretutto di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
20	19/12/2011	10602	FOLLADOR	A.T.O. n. 2.1	L'ambito è soggetto a Vincolo	Trattandosi di una limitata ridefinizione in adeguamento al reale	Il valutatore ritiene

			Angelo	Contenuto: Si chiede l'aggiornamento allo stato di fatto della C.T.R. con l'ampliamento dell'edificio esistente costruito in virtù del Permesso di costruzione n.3/2011e la conseguente nuova perimetrazione della zona di urbanizzazione consolidata.	Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e ricade all'interno di una Buffer zone.	stato dei luoghi del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidato individuato dal P.A.T. e rilevato che le Norme Tecniche demandano al P.I. il compito di precisare in tal senso la perimetrazione di tali ambiti come pure la definizione degli elementi della rete ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
21	19/12/2011	10603	ZILIOTTO Maria Antonia	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita sostanzialmente a rilevare l'insediamento esistente demandando al P.I. la possibilità di aggiornarne tale perimetrazione nel rispetto degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dal P.A.T., rilevato che la proposta configura l'individuazione di una nuova direttrice di sviluppo insediativo oltretutto con inevitabili interferenze sul traffico veicolare che interessa l'importante asse stradale della S.P. "Pedemontana del Grappa", si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
22	19/12/2011	10604	FAVERO Francesco	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'eliminazione dei decolli a ridosso dell'azienda di proprietà in quanto questa nuoce gravemente all'attività agricola di allevamento di uccelli rapaci o introduzione di un Progetto Speciale che consenta il trasferimento dell'attività in zona idonea.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua- Zone boscate - e ricade all'interno dell'Invariante di natura paesaggistica.	Premesso che il P.A.T., nel perseguire la riorganizzazione e la riqualificazione funzionale degli ambiti adibiti alla pratica del volo libero, ha espressamente richiamato le problematiche segnalate indicando tra gli obiettivi prioritari del P.I. quello di verificare in accordo con la proprietà la possibilità di rilocalizzare l'allevamento di falchi valutando prioritariamente, a titolo di riferimento, proprio il sito indicato, si rinvia ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. che dovrà definire - all'interno del più generale progetto di rilevanza strategica relativo al volo libero – non solo l'effettiva localizzazione del sito ove trasferire l'allevamento e le relative modalità attuative, ma anche l'eventuale riconoscimento di un credito edilizio che dovrà tuttavia trovare la sua effettiva collocazione nel rispetto degli obiettivi e dei criteri generali definiti dal P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
23	20/12/2011	10615	FABBIAN Walter MAZZARO Lorena	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a: <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico; • è ubicato all'interno dell'Invariante di natura paesaggistica "Ambiti pedecollinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico" • ricade all'interno di una Buffer zone. 	Premesso che per l'abitato di Cassanego il P.A.T. si limita sostanzialmente a rilevare l'insediamento esistente demandando al P.I. la possibilità di aggiornarne tale perimetrazione nel rispetto degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dal P.A.T., rilevato che la proposta unitamente alla successiva osservazione n. 24 configura un significativo ampliamento oltretutto all'interno di un ambito di particolare pregio ambientale e paesaggistico, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.

24	20/12/2011	10616	CASSANEGO Valerio SAVIO Lina	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a: <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico; • è ubicato all'interno dell'Invariante di natura paesaggistica "Ambiti pedecollinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico" • ricade all'interno di una Buffer zone. 	Premesso che per l'abitato di Cassanego il P.A.T. si limita sostanzialmente a rilevare l'insediamento esistente demandando al P.I. la possibilità di aggiornarne tale perimetrazione nel rispetto degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dal P.A.T., rilevato che la proposta unitamente alla precedente osservazione n. 23 configura un significativo ampliamento oltretutto all'interno di un ambito di particolare pregio ambientale e paesaggistico, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
25	20/12/2011	10617	DALLA ZANNA Sandra Maria Adelma Ariana	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico - Zone boscate.	Rilevato che la richiesta configura una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di edificazione diffusa individuato dal P.A.T. e considerato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico ed alla prossimità con il campo di atterraggio del volo libero. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
26	20/12/2011	10618	CITTON Pasquale	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua- Zone boscate.	Vista la localizzazione dell'area che ricade all'interno dell'ambito di sviluppo insediativo prevalentemente destinato a servizi ed attrezzature di supporto all'attività del volo libero, si confermano integralmente le previsioni del P.A.T. adottato demandando al P.I. ogni eventuale ulteriore determinazione nel rispetto degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dalla Norme Tecniche del P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
27	20/12/2011	10619	CITTON Francesco CANAL Avelina	A.T.O. n. 3 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'area ricade all'interno dell'Invariante di natura ambientale "Campagna di Borso e ambiti subcollinari" e all'interno di una Buffer zone.	Vista la localizzazione e le caratteristiche dell'area che ricade all'interno di un contesto di particolare valore ambientale oltre che paesaggistico e richiamati gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e delle componenti del paesaggio rurale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
28	20/12/2011	10620	BENACCHIO Gianmarco	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Viste le caratteristiche e la particolare localizzazione dell'area e rilevato che l'intervento (così come integrato dalla precedente osservazione n. 3) configura il completamento dell'insediamento esistente in conformità agli obiettivi di riqualificazione urbanistico-edilizia definiti dal P.A.T. ed in analogia a quanto già previsto dal	

				contigue aree di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.		P.A.T. medesimo per l'ambito di individuato a sud-est dell'abitato di Cenghia, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione così come evidenziato nell'allegata planimetria. Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA	
29	20/12/2011	10621	LAERA Antonia	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con la contigue area di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà per costruire una abitazione per il proprio figlio.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuata dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento all'accessibilità dell'area ed alla dotazione delle relative opere di urbanizzazione. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
30	20/12/2011	10622	ANDRIOLLO Nivella	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale per rendere edificabile l'ambito di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Vista la particolare localizzazione dell'area ai piedi della Rocca ed all'interno di un contesto ancora prevalentemente agricolo, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
31	20/12/2011	10623	CARLESSO Giovanni	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede l'eliminazione del simbolo del parapendio dal fondo di proprietà occupato dalle serre per la floricoltura.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e – Corsi d'acqua.	Premesso che per l'ambito di possibile sviluppo insediativo (freccetta) per servizi della Conca Verde il P.A.T., con il cartogramma del volo libero e del campeggio, si limita a ipotizzare le funzioni possibili rinviando tuttavia la effettiva definizione degli interventi al successivo P.I. e rilevato che tale cartogramma non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'attività esistente, si demanda ogni ulteriore determinazione al P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
32	20/12/2011	10624	PAROLIN Severio	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue area di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà per costruire una abitazione per il proprio figlio.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuata dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare	

						<p>riferimento all'accessibilità dell'area ed alla dotazione delle relative opere di urbanizzazione.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
33	20/12/2011	10625	MAGLIA Nadia Maria FARRONATO Marisa Norberta	<p>A.T.O. n. 3</p> <p>Contenuto: Si chiede una nuova perimetrazione dell'ambito di urbanizzazione consolidata o l'inserimento di una direttrice preferenziale di sviluppo insediativo per rendere edificabile l'ambito di proprietà.</p>	L'ambito è all'interno dell'Invariante di natura ambientale "Campagna di Borso e ambiti sub collinari" e di una Buffer Zone.	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T. si limita sostanzialmente a rilevare l'insediamento esistente demandando al P.I. la possibilità di aggiornarne tale perimetrazione nel rispetto degli obiettivi generali e delle prescrizioni definite dal P.A.T., rilevato che la proposta configura un significativo ampliamento oltretutto all'interno di un ambito di particolare pregio ambientale e paesaggistico, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa, tenuto conto delle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale allegato al Piano in ordine alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
34	20/12/2011	10626	DAL MORO Maria Antonietta BATTOCCHIO Elena	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede l'inserimento di una direttrice di sviluppo residenziale in continuità con le contigue aree di urbanizzazione consolidata a ricucitura del tessuto residenziale esistente.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua.	<p>Rilevato che, pur ricadendo all'interno di un contesto ormai completamente edificato a ridosso del centro della frazione di Semonzo, si tratta di un'area pressoché interclusa priva di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'individuazione di una nuova direttrice di sviluppo insediativo demandando al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
35	20/12/2011	10627	CITTON Anna Maria	<p>A.T.O. n. 3</p> <p>Contenuto: Si chiede la ridefinizione dell'ambito di urbanizzazione consolidata o l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e all'interno dell'Invariante di natura ambientale "Campagna di Borso e ambiti subcollinari".	<p>Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuata dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente come pure la definizione dei perimetri degli ambiti di Invariante e degli elementi della Rete Ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico e del cono visuale.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.

36	20/12/2011	10628	VIDO Michele	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue area di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento all'accessibilità dell'area ed alla dotazione delle relative opere di urbanizzazione.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
37	20/12/2011	10629	PONTAROLLO Lino	<p>Contenuto: Si evidenziano alcuni errori/inversioni nelle legende della carte del P.A.T. e si suggerisce di preservare, potenziare gli elementi della Rete Ecologica identificando con cartelli esplicativi sul territorio gli elementi di tale rete e attraverso la valutazione di compatibilità dell'attività venatoria negli ambiti di Rete Ecologica.</p>		<p>Trattandosi di correzioni puntuali di alcuni meri errori di stesura degli elaborati si provvede a correggere quanto segnalato. Per quanto riguarda invece le proposte inerenti la Rete Ecologica si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. cui è demandato il compito di disciplinare gli elementi costitutivi della Rete in conformità agli obiettivi stabiliti dal P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
38	20/12/2011	10630	DALL'AGNOL Flavio	<p>Contenuto: Si ritiene sovrastimata la previsione di aumento di nuovi residenti per i prossimi 10 anni, si chiede pertanto una riduzione delle aree di espansione privilegiando la ristrutturazione dell'esistente.</p>		<p>Premesso che come evidenziato nella Relazione di Progetto il P.A.T. persegue come obiettivo proprietario proprio il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai nuclei storici presenti, e che - in conformità a quanto stabilito dagli Atti di Indirizzo regionali - le "freccette" si limitano unicamente a definire le direttrici di <u>possibile sviluppo insediativo</u> senza fornire pertanto alcuna effettiva previsione conformativa del regime dei suoli, si conferma integralmente quanto proposto dal P.A.T. adottato.</p> <p>A tale riguardo si ritiene opportuno ricordare infatti con il P.A.T. domanda al P.I. il compito di definire le eventuali aree di espansione/completamento dell'edificato come pure le specifiche modalità attuative e le corrispondenti quote perequative nel rispetto degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'art. 23 delle Norme Tecniche, del dimensionamento massimo e della SAU trasformabile.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
39	20/12/2011	10631	DALL'AGNOL Flavio	<p>Contenuto: Si chiedono alcune integrazioni normative riguardanti la perequazione; una norma che riduce la percentuale di perequazione per le nuove costruzioni che adottano strategie per il risparmio energetico e l'obbligatorietà di recupero delle acque piovane per gli edifici di nuova costruzione.</p>		<p>Premesso che il P.A.T. demanda al P.I. il compito di disciplinare specificatamente i criteri e le modalità per l'applicazione della Perequazione urbanistica come pure le misure a favore del contenimento dei consumi energetici e dell'edilizia sostenibile in conformità agli indirizzi stabiliti, si demanda ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	

40	20/12/2011	10632	POLO Mauro	Contenuto: Si chiedono alcune integrazioni normative riguardanti la perequazione; mai inferiore al 30% del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica concessa dal P.I. con l'esclusione dei fabbricati destinati esclusivamente ad abitazione principale per 20 anni senza variazione d'uso.		Premesso che come si è avuto modo di ribadire per la precedente osservazione n. 39 il P.A.T. demanda al P.I. il compito di disciplinare specificatamente i criteri e le modalità per l'applicazione della Perequazione urbanistica in conformità agli indirizzi stabiliti, si demanda ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
41	20/12/2011	10633	BARON Manuela	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede, in virtù delle peculiarità paesaggistiche del Comune, l'eliminazione delle linee di sviluppo insediativo a carattere residenziale che comprometterebbero la vista panoramica.		Premesso che si tratta di ambiti che per la loro localizzazione si configurano a tutti gli effetti come completamento degli insediamenti esistenti e rilevato che l'eventuale trasformabilità dell'ambito posto in contiguità con l'abitato di S. Eulalia è in ogni caso subordinato alla riconversione delle attività produttive esistenti a sud, si ritiene opportuno ribadire come le Norme del P.A.T. demandano al P.I. il compito di definire l'effettiva estensione di tali ambiti come pure i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità attuazione degli interventi in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ai criteri generali definiti dal P.A.T. medesimo con particolare riferimento alla tutela del corridoio ecologico principale della Val dei Rori. Alla luce di quanto esposto si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
42	20/12/2011	10634	DALL'AGNOL Flavio	Contenuto: Si ritiene opportuno sottolineare che lo strumento urbanistico adottato è carente di soluzioni abitative atte a dare risposta alle emergenze sociali nell'ottica di una pianificazione "democratica".		Premesso che si tratta di considerazioni generiche che peraltro trovano comunque riscontro nelle specifiche azioni del P.A.T., si conferma quanto previsto dal Piano adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
43	20/12/2011	10635	DALL'AGNOL Flavio ZORDAN Ivano FAVERO Sebastiano TABACCHI Nadine DAL MORO Alessio DONANZAN Fulvio GOLLIN Denis FABBIAN Demis FANTIN Fabio	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo a carattere residenziale in continuità con l'urbanizzazione consolidata esistente viste le modeste possibilità di sviluppo della frazione di Sant'Eulalia.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e si trova all'interna di una Buffer zone.	Vista la localizzazione dell'area e rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di particolare rilevanza ambientale oltre che paesaggistica nettamente separato dall'abitato di S.Eulalia dalla Valle delle Molle che il P.A.T. individua come corridoio ecologico principale, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
44	20/12/2011	10636	DALL'AGNOL Flavio ZORDAN Ivano FAVERO Sebastiano TABACCHI Nadine DAL MORO Alessio DONANZAN Fulvio GOLLIN Denis	Contenuto: Si chiede la sospensione di ogni attività con specifico riferimento al P.A.T. in attesa del rinnovo del Consiglio Comunale e dei suoi organi elettivi come anche da richiesta sottoscritta dai capogruppo Consiliari Provinciali.		Trattandosi di richieste che non attengono ai contenuti del P.A.T., l'osservazione non risulta contro deducibile. Pertanto si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE	

			FABBIAN Demis FANTIN Fabio			
45	21/12/2011	10637	BARON Manuela DALL'AGNOL Flavio POLO Mauro	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede di inserire un limite fisico all'espansione residenziale per garantire l'incolumità dei piloti che atterrano nella zona contigua.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito individuato il P.A.T. propone prioritariamente il potenziamento e la qualificazione delle attrezzature di supporto al volo libero limitando gli eventuali sviluppi residenziali/commerciali a completamento degli insediamenti esistenti nell'ambito di eventuali accordi compensativi e/o perequativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici riguardanti il volo libero, rilevato che le Norme del P.A.T. demandano al P.I. il compito di definire l'effettiva estensione di tali ambiti come pure i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità attuazione degli interventi in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ai criteri generali definiti dal P.A.T. medesimo si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA
46	21/12/2011	10639	POLO Mauro BARON Manuela DALL'AGNOL Flavio	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'individuazione dell'area come urbanizzazione consolidata industriale e l'eliminazione della linea preferenziale di sviluppo residenziale con la riproposizione di quanto previsto dal P.R.G..	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I. Anche per quanto concerne l'ambito di sviluppo insediativo individuata a sud dello stabilimento, nel ribadire gli obiettivi generali sopra richiamati, si ritiene opportuno evidenziare che tale previsione non preclude a priori la possibilità di realizzare eventuali strutture di supporto all'attività (uffici, magazzini,...) previa verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità ed i criteri generali definiti dal P.A.T. e dal P.T.C.P. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Si confermano conseguentemente, anche in

						questo caso, le previsione del P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	
47	21/12/2011	10639	POLO Mauro BARON Manuela DALL'AGNOL Flavio	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede lo stralcio della linea preferenziale di sviluppo a carattere industriale in quanto l'area presenta una valenza ambientale per le risorgive e, benché già prevista dai precedenti strumenti urbanistici, non è mai stata utilizzata.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e - Corsi d'acqua.	Premesso che come evidenziato nella Relazione illustrativa, proprio alla luce delle problematiche evidenziate, in sede di redazione del P.A.T. si è ritenuto di individuare la direttrice di possibile sviluppo insediativo verso sud prioritariamente per consentire il collegamento funzionale tra gli insediamenti esistenti ed in progetto ed il potenziamento della dotazione di servizi oltre che per corrispondere ad eventuali ulteriori esigenze conseguenti in particolare al trasferimento di attività ricadenti in zona impropria, rilevato che le Norme del P.A.T. demandano al P.I. il compito di definire l'effettiva estensione di tali ambiti come pure i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità attuazione degli interventi in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ai criteri generali definiti dal P.A.T. medesimo, si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
48	21/12/2011	10640	DALL'AGNOL Flavio BARON Manuela POLO Mauro	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede per le ditte ricadenti nelle aree "D", "F", e "G" la possibilità di subentro o cambio di attività.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per gli ambiti individuati il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., si propone di modificare il primo comma delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 19 delle Norme Tecniche precisando che l'eventuale subentro di nuove attività (sempre fino all'approvazione del primo P.I.) è subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale che dovrà attestare la compatibilità della nuova attività con il contesto e con gli obiettivi di riqualificazione definiti dal P.A.T. Si propone pertanto di riformulare la seconda parte del primo comma come di seguito evidenziato: <i>"In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente."</i> Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Si confermano conseguentemente, anche in questo caso, le previsione del P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	

49	21/12/2011	10641	BRION Francesco	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede una parziale ridefinizione del perimetro della zona di urbanizzazione consolidata per includere la pertinenza del fabbricato in zona edificabile.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e si trova all'interno di una Buffer zone.	Rilevato che la richiesta configura l'individuazione di un nuovo lotto in continuità con il tessuto edificato esistente attraverso una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente come pure la definizione degli elementi della Rete Ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
50	21/12/2011	10642	BOTTI Adelio Velia Orlando Graziano	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo a carattere residenziale in continuità con l'urbanizzazione consolidata esistente al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Vista la localizzazione dell'area a ridosso dell'ambito di sviluppo insediativo prevalentemente destinato a servizi ed attrezzature di supporto all'attività del volo libero e rilevato che essa configura l'individuazione di un ulteriore direttrice di sviluppo insediativo, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e della dispersione insediativa definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
51	21/12/2011	10643	BOTTI Adelio Velia Orlando Graziano	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue area di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che, pur ricadendo all'interno di un contesto ormai completamente edificato a ridosso del centro della frazione di Semonzo, si tratta di un'area pressoché interclusa priva di un'adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'individuazione di una nuove direttrice di sviluppo insediativo demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
52	21/12/2011	10644	BERTON Antonio	A.T.O. n. Contenuto: Si evidenziano delle conclusioni illogiche e contraddittorie nella Valutazione di Incidenza Ambientale; non vengono rilevati effetti negativi sull'Habitat da parte della Pedemontanina mentre il ripristino dei sentieri alpini e il potenziamento dei percorsi		Premesso che il P.A.T. si limita a recepire il tracciato della "Pedemontanina" individuato dal P.T.C.P. della Provincia di Treviso, rilevando le problematiche e le criticità derivanti dall'attraversamento dell'ambito di tutela delle Risere di Semonzo, con particolare riferimento non solo alla frammentazione del territorio rurale ma anche alla compromissione dell'integrità paesaggistica ed ambientale di tale ambito (pur riconoscendo in sede di valutazione ambientale gli eventuali benefici derivanti	

				ciclabili e delle ippovie pare avere un effetto potenzialmente negativo sull'Habitat.		dalla prevista riduzione del traffico di attraversamento dei centri), si ritiene opportuno evidenziare come le specifiche prescrizioni contenute nell'art. 10 delle Norme Tecniche impongono una attenta valutazione dell'impatto sul paesaggio ed il contesto ambientale del tracciato della prevista strada "Pedemontanina" anche ipotizzando soluzioni alternative o adeguati interventi di mitigazione al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambito individuato. In tal senso appare evidente come le conclusioni del ricorrente derivino da una errata lettura degli elaborati di Piano. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
53	21/12/2011	10645	BERTON Antonio	A.T.O. n. Contenuto: Si evidenzia la necessità di estendere il vincolo paesaggistico a tutti i corsi d'acqua che solcano il territorio e che una delle attuali potenziali espansioni a carattere produttivo (situata nella parte sud di Borso) collide con gli obiettivi di tutela delle risorgive.		Premesso che in conformità ai dati forniti dalla Regione Veneto per la formazione del Quadro conoscitivo, il P.A.T. rileva i principali corsi d'acqua demaniali presenti sul territorio comunale evidenziando i vincoli operanti (fascia di rispetto idraulico, vincolo paesaggistico, zone di tutela) e demandando al P.I. il compito di dettagliare ulteriormente tali indicazioni, si ritiene opportuno ribadire che non compete al P.A.T. il compito di vincolare specifici corsi d'acqua per i quali valgono in ogni caso le vigenti disposizioni normative di riferimento. Si conferma pertanto quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
54	21/12/2011	10646	SONDA Michele	A.T.O. n. Contenuto: Si evidenzia che la "Pedemontanina" sarà un doppiopiede della "Pedemontana Veneta", sposterà il traffico veicolare e quindi l'inquinamento in piena area di campagna compromettendo l'integrità di una delle poche aree agricole omogenee del comune di Borso.	L'ambito interessa l'invariante di natura paesaggistica "Campi chiusi e Risere di Semonzo"	Premesso che il P.A.T. si limita a recepire il tracciato della "Pedemontanina" individuato dal P.T.C.P. della Provincia di Treviso, rilevando le problematiche e le criticità derivanti dall'attraversamento dell'ambito di tutela delle Risere di Semonzo, con particolare riferimento non solo alla frammentazione del territorio rurale ma anche alla compromissione dell'integrità paesaggistica ed ambientale di tale ambito (pur riconoscendo in sede di valutazione ambientale gli eventuali benefici derivanti dalla prevista riduzione del traffico di attraversamento dei centri), si ritiene opportuno evidenziare come le specifiche prescrizioni contenute nell'art. 10 delle Norme Tecniche impongono una attenta valutazione dell'impatto sul paesaggio ed il contesto ambientale del tracciato della prevista strada "Pedemontanina" anche ipotizzando soluzioni alternative o adeguati interventi di mitigazione al fine di salvaguardare l'integrità dell'ambito individuato. In tal senso appare evidente come le conclusioni del ricorrente derivino da una errata lettura degli elaborati di Piano. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
55	21/12/2011	10647	SONDA Michele	A.T.O. n. Contenuto: Si evidenzia come nella Valutazione di Incidenza Ambientale il fabbisogno abitativo medio sia di 230 mc/abitante (quello previsto dalla Regione è 150 mc/abitante quello della Provincia tra i		Premesso che in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004 e dagli specifici Atti di Indirizzo il parametro dei 230 mc/ab è stato determinato a partire dai valori medi riscontrabili nel territorio comunale così come desumibili dal Dimensionamento del P.R.G. vigente, si ritiene opportuno ribadire come il P.A.T., non avendo valore conformativo del regime dei suoli, demanda in ogni caso al P.I. il compito di disciplinare gli interventi e le	

				190 e 240 mc/abitante). Considerando che vi sono ridotte superfici edificabili tale carico risulta eccessivo e andrebbe ridotto per mitigare l'impatto edificatorio.		trasformazioni ammesse nel rispetto degli obiettivi e dei criteri generali definiti dal P.A.T., del dimensionamento massimo e della SAU trasformabile. Si conferma pertanto quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
56	21/12/2011	10648	GUGLIELMIN Fausto	A.T.O. n. 1 Contenuto: Si chiede se i progetti strategici siano tali per il territorio comunale; l'Ecomuseo e il Centro Polifunzionale di Campo Croce sono realmente interventi sentiti e condivisi dalla popolazione e attuabili con le risorse del paese inoltre quale ruolo avrebbe la Conca Verde.		Come si è avuto modo di evidenziare nella Relazione di Progetto il P.A.T., anche ai fini di una loro compiuta valorizzazione turistica, ha ritenuto di rilevare gli abiti di eccellenza che per la loro rilevanza, sia a livello locale che territoriale, caratterizzano il Comune di Borso del Grappa. Tra questi, oltre al volo libero, non poteva indubbiamente mancare il Massiccio del Grappa le cui valenze storiche, ma anche ambientali e paesaggistiche, sono indiscutibili e per il quale – in collaborazione con i Comuni e le Province interessate – si promuove l'istituzione di un museo diffuso finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione del territorio attraverso il recupero delle emergenze più significative e la realizzazione di una rete integrata di percorsi tematici e di strutture di supporto in grado di offrire informazioni ed ospitalità (tra queste proprio la Conca di Campo Croce costituisce il luogo privilegiato per l'accesso e la visita al Massiccio), attivando così nuove relazioni funzionali tra le risorse del territorio e le attività economiche presenti e le comunità locali. Anche per quanto riguarda gli impianti della Conca Verde, pur essendo di proprietà privata, va sicuramente riconosciuto il ruolo di eccellenza e di riferimento che tali attrezzature hanno assunto a livello sia della Pedemontana del Grappa che dell'area bassanese. Peraltro appare opportuno ribadire che il P.A.T. definisce gli obiettivi strategici che dovranno poi trovare concreta attuazione in sede di redazione del P.I. attraverso la definizione di specifiche azioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi enunciati. Si conferma pertanto integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
57	21/12/2011	10649	FACCHIN Ervi	A.T.O. n. Contenuto: Si chiede l'adozione di criteri perequativi più chiari che difendano chi costruisce la prima casa e l'allineamento della percentuale di perequazione a quella dei Comuni limitrofi.		Premesso che come si è già avuto modo di ribadire il P.A.T. demanda al P.I. il compito di disciplinare specificatamente i criteri e le modalità per l'applicazione della Perequazione urbanistica in conformità agli indirizzi stabiliti, si demanda ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
58	21/12/2011	10650	DALLA SERRA Sara	A.T.O. n. Contenuto: Si chiedono precisioni in merito al metodo di calcolo della SAU; in modo particolare il perché concorra anche parte della superficie in questo calcolo. La superficie edificatoria risulta quindi eccessiva se valutata in termini di coerenza		Premesso che il calcolo della superficie della S.A.U. trasformabile è stato effettuato in conformità alle specifiche disposizioni contenute negli Atti di Indirizzo emanati dalla Regione Veneto, si conferma quanto previsto dal P.A.T. adottato. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	

				con gli obiettivi di tutela ambientale indicati nel P.A.T. .			
59	21/12/2011	10651	DALLA SERRA Sara	<p>A.T.O. n.</p> <p>Contenuto: Si ritiene eccessivo il carico insediativo, e di conseguenza urbanistico, previsto e frutto di mere statistiche prive di relazione con le esigenze della comunità. Si riterrebbe opportuno uno studio sul patrimonio edilizio esistente al fine di riqualificare l'esistente e ridurre lo sfruttamento di territorio.</p>		<p>Premesso che proprio alla luce delle dinamiche demografiche descritte, ma anche delle tendenze socio-economiche e della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente, si è ritenuto di stabilire prudenzialmente in 800 abitanti il numero massimo di abitanti insediabili nel Comune nei prossimi 10 anni, si ritiene opportuno ribadire come il P.A.T., non avendo valore conformativo del regime dei suoli, demanda in ogni caso al P.I. il compito di disciplinare gli interventi e le trasformazioni ammesse nel rispetto degli obiettivi e dei criteri generali definiti dal P.A.T., del dimensionamento massimo e della SAU trasformabile.</p> <p>In conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme del P.T.C.P della Provincia di Treviso, inoltre, il P.A.T. dispone che il P.I., nel programmare ed autorizzare i nuovi volumi residenziali, dovrà valutare attentamente, nell'ambito dei diversi A.T.O., il fabbisogno abitativo stimato in relazione al numero di abitazioni disponibili non utilizzate e/o di quelle già autorizzate al fine di favorire prioritariamente l'occupazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici ed ai nuclei minori, e limitare nel contempo il consumo di suolo agricolo. In tal senso andrà promosso un censimento delle abitazioni disponibili (non utilizzate o già autorizzate) e definita una soglia di "vuoto fisiologico" di riferimento cui rapportare il dimensionamento dei nuovi carichi insediativi</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto si conferma pertanto quanto previsto dal P.A.T. adottato.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
60	21/12/2011	10652	BONTORIN Marcello PISTORELLO Silvano COSMA Mansueto ANDRIOLLO Ines	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede, considerando il ruolo di eccellenza del Volo Libero all'interno del Comune, la possibilità di realizzare atterraggi prossimi al confine con il Comune di Romano d'Ezzelino e delle strutture fisse con servizi, locali di ristoro e stanze per personale di controllo e la promozione dell'attività stessa</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua.	<p>Viste le caratteristiche e la localizzazione dell'area e l'opportunità di potenziare e qualificare le attrezzature a supporto dell'attività del volo libero in conformità agli obiettivi specifici definiti dal P.A.T., si propone di accogliere l'osservazione con l'individuazione di una nuova direttrice di sviluppo per servizi e l'inserimento dell'edificio residenziale esistente a sud all'interno dell'adiacente ambito di edificazione diffusa così come evidenziato nell'allegata planimetria.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA</p>	
61	21/12/2011	10653	DAL BIANCO Camillo REGINATO Emanuele	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede, vista la valenza strategica dell'attività turistica, la possibilità di adibire l'area di proprietà ad atterraggio e ad ospitare strutture temporanee prefabbricate ed altre infrastrutture di supporto all'attività turistica.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Vista la localizzazione dell'area all'esterno dei principali centri abitati ed all'interno di un contesto ancora prevalentemente agricolo, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e della dispersione insediativa definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
62	21/12/2011	10654	DE PIERI Cesare REGINATO Emanuele	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede lo stralcio della</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse	<p>Premesso che per tale ambito il P.A.T. si limita sostanzialmente a confermare la trasformabilità già prevista dal P.R.G. vigente proponendone l'utilizzo a fini residenziali e/o compatibili, rilevato</p>	

				<p>direttrice di espansione a carattere residenziale posta a monte della zona di atterraggio. Tale espansione comprometterebbe la sicurezza dei piloti in fase di atterraggio.</p>	<p>pubblico.</p>	<p>che le Norme del P.A.T. demandano al P.I. il compito di definire l'effettiva estensione di tali ambiti come pure i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità attuazione degli interventi in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ai criteri generali definiti dal P.A.T. medesimo, si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al P.I. che potrà valutare nel dettaglio le problematiche segnalate.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
63	21/12/2011	10655	<p>ZILLOTTO Marcello Laura Roberto</p>	<p>A.T.O. n. 2.2</p> <p>Contenuto: Si chiede di integrare la normativa e consentire alle aziende inserite negli ambiti per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana la possibilità di effettuare ristrutturazioni, miglorie e ricomposizioni oltre al cambio dell'attività e/o il subentro di nuove anche prima dell'approvazione del primo P.I..</p>	<p>L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.</p>	<p>Premesso che come evidenziato dagli stessi ricorrenti, per gli ambiti individuati (aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana) il P.A.T. all'art. 18 delle Norme Tecniche fa espressamente salvi, fino all'approvazione del primo P.I., gli interventi previsti dal P.R.G. vigente senza imporre ulteriori limitazioni (il divieto di subentro vale solo per le aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione di cui al successivo art. 19) e demandando al P.I. la disciplina degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di riordino funzionale e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale definiti dal P.A.T. in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
64	21/12/2011	10656	<p>CITTON Napoleone Domenica</p>	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede che l'area in oggetto, già individuata dal P.R.G. vigente come zona mista commerciale, artigianale ed industriale di completamento di tipo D 5.1 venga classificata nel P.A.T. come area a prevalente destinazione produttiva (art. 16 delle N.T. del P.A.T.) o, in subordine, come attività produttiva in zona impropria con previsione di ampliamento all'interno dell'area ancora libera.</p>	<p>L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.</p>	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Anche per quanto riguarda l'ambito di sviluppo insediativo individuata a sud dello stabilimento, nel ribadire gli obiettivi generali sopra richiamati, si ritiene opportuno evidenziare che tale previsione non preclude a priori la possibilità di realizzare eventuali strutture di supporto all'attività (uffici, magazzini,...) previa verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità ed i criteri generali definiti dal P.A.T. e dal P.T.C.P.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso</p>	

						<p>salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Si confermano conseguentemente, anche in questo caso, le previsioni del P.A.T. adottato.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA Si richiama quanto contro dedotto per la precedente osservazione n. 15 con riferimento alla modifica dell'ultimo comma delle prescrizioni e vincoli dell'art. 15.</p>	
65	21/12/2011	10657	BONTORIN Marcello	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede che il fondo di proprietà venga ricompreso all'interno del perimetro dell'edificazione diffusa o venga inserita una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Rilevato che la richiesta configura una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di edificazione diffusa individuato dal P.A.T. e considerato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. funzionali anche all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
66	21/12/2011	10658	CASALE Ermanno	<p>A.T.O. n. 1</p> <p>Contenuto: Si chiede l'edificabilità di strutture ricettive o residenziali sul fondo di proprietà.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – e a Vincolo Idrogeologico-forestale R.D.L. 30/12/23 n° 3267. Rcade all'interno della Rete Natura 2000 SIC E ZPS e all'interno di una Buffer zone.	<p>Premesso che per l'ambito di Campo Croce, al pari degli altri "progetti di rilevanza strategica", il P.A.T. si limita a definire obiettivi strategici che dovranno poi trovare concreta attuazione in sede di redazione del P.I. attraverso la definizione di specifiche azioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi enunciati, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE</p>	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
67	21/12/2011	10659	DAL MORO Alessandra	<p>A.T.O. n. 2.3</p> <p>Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva (in coerenza all'attuale P.R.G.) e successivamente come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione in ambito C con specifiche simili all'art. 19 del quale si chiede lo stralcio per la parte relativa al divieto di cambio dell'attività e/o, in caso di cessazione della medesima, il subentro di nuove attività produttive.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Premesso che per gli ambiti individuati il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., si propone di modificare il primo comma delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 19 delle Norme Tecniche precisando che l'eventuale subentro di nuove attività (sempre fino all'approvazione del primo P.I.) è subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale che dovrà attestare la compatibilità della nuova attività con il contesto e con gli obiettivi di riqualificazione definiti dal P.A.T. Si propone pertanto di riformulare la seconda parte del primo comma come di seguito evidenziato:</p> <p><i>"In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del</i></p>	

						<p><i>Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente."</i></p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
68	21/12/2011	10660	BARON Fabio	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G..</p> <p>Si chiede inoltre venga variato l'articolo 15 in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici in relazione ad una accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento all'indice di copertura ed ad adeguate opere di mitigazione.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P. in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
69	21/12/2011	10661	BONTORIN Giuseppe	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G.; in seconda istanza che la stessa area venga riclassificata come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione in ambito C.</p> <p>Si chiede inoltre venga variato l'articolo 15 in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici in relazione ad una accurata e motivata verifica</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto</p>	

				della sostenibilità dell'intervento con riferimento all'indice di copertura ed ad adeguate opere di mitigazione.		dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	
70	21/12/2011	10662	BERTONCELLO Giorgio	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G.; in seconda istanza che la stessa area venga riclassificata come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione in ambito C. Si chiede inoltre venga variato l'articolo 15 in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici in relazione ad una accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento all'indice di copertura ed ad adeguate opere di mitigazione.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	
71	21/12/2011	10663	CITTON Oliviero	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli	

				<p>cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G.; in seconda istanza che la stessa area venga riclassificata come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione in ambito C.</p> <p>Si chiede inoltre venga variato l'articolo 15 in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici in relazione ad una accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento all'indice di copertura ed ad adeguate opere di mitigazione.</p>		<p>insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
72	21/12/2011	10664	MAZZARO Paolo	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede in prima istanza che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G.; in seconda istanza che la stessa area venga riclassificata come area idonea per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione in ambito C.</p> <p>Si chiede inoltre venga variato l'articolo 15 in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici in relazione ad una accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento con riferimento all'indice di copertura ed ad adeguate opere di mitigazione.</p>		<p>Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I.</p>	

						<p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
73	21/12/2011	10665	BOSA Italo	<p>A.T.O. n. 3</p> <p>Contenuto: Si chiede che l'area venga riclassificata come a prevalente destinazione produttiva con le specifiche di cui all'art. 16 delle N.T. ed in coerenza con il P.R.G. in alternativa che venga integrato l'art. 34 primo comma prevedendo il mantenimento delle attività artigianali esistenti alla data di adozione del P.A.T. e concesso l'ampliamento sul fondo di proprietà purchè vi sia riqualificazione ambientale, adeguati standards e garanzie contro l'inquinamento.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua.	<p>Premesso che in conformità alle disposizioni della L.R. n. 11/2004 ed agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, l'art. 43 delle Norme Tecniche del P.A.T. demanda al P.I. il compito di rilevare le attività produttive esistenti in zona impropria valutandone la compatibilità in rapporto agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dal P.A.T. medesimo e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
74	21/12/2011	10666	DAL MORO Egidio	<p>A.T.O. n. 3</p> <p>Contenuto: Si chiede la modifica dell'articolo n. 30 delle N.T. del P.A.T. in modo sia possibile insediare funzioni di interesse generale o attività da trasferire da zone residenziali purchè venga curata la creazione di barriere verdi e la riqualificazione delle recinzioni, adottando normative specifiche per le volumetrie edilizie.</p>		<p>Premesso che fino all'approvazione del primo P.I. il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente (area ecologica, deposito di inerti) e rilevato che le disposizioni contenute nello specifico art. 30 delle Norme Tecniche demandano al P.I. il compito di definire le azioni più appropriate per il perseguimento degli obiettivi enunciati non precludendo la possibilità di insediare anche funzioni di interesse generale, si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato. Vista la particolare localizzazione degli ambiti individuati e richiamati di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale non si ritiene infatti proponibile consentire il trasferimento di eventuali attività produttive ancorché localizzate all'interno di zone residenziali.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
75	21/12/2011	10667	ANDRIOLLO Giacomo	<p>A.T.O. n. 3</p> <p>Contenuto: Si chiede la modifica dell'articolo n. 30 delle N.T. del P.A.T. in modo sia possibile insediare funzioni di interesse generale o attività da trasferire da zone residenziali purchè venga curata la creazione di barriere verdi e la riqualificazione delle recinzioni, adottando normative specifiche per le volumetrie edilizie.</p>		<p>Premesso che fino all'approvazione del primo P.I. il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente (area ecologica, deposito di inerti) e rilevato che le disposizioni contenute nello specifico art. 30 delle Norme Tecniche demandano al P.I. il compito di definire le azioni più appropriate per il perseguimento degli obiettivi enunciati non precludendo la possibilità di insediare anche funzioni di interesse generale, si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato. Vista la particolare localizzazione degli ambiti individuati e richiamati di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale non si ritiene infatti proponibile consentire il trasferimento di eventuali attività produttive ancorché localizzate all'interno di zone residenziali.</p>	

						Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
76	21/12/2011	10668	BERTONCELLO Claudio	A.T.O. n. - Contenuto: Si ravvisano violazioni degli art. 5-14-15-16 della L.R. 11/2004 e la violazione della procedura 1 dell'allegato C alla DGR 3262 del 24/10/2006. Appare assente la concertazione con le associazioni di categoria.		Premesso che le disposizioni richiamate in merito alle procedure per la formazione del Piano di Assetto del Territorio (con particolare riferimento all'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e alla citata DGRV n. 3262/2006) riconducono la fase di "concertazione" alla elaborazione Documento preliminare che deve essere poi trasmesso al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del Piano rinviando alla successiva fase di deposito e pubblicazione del Piano medesimo la possibilità per chiunque di presentare eventuali osservazioni, si conferma la piena legittimità della procedura adottata. Pertanto si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE	
77	21/12/2011	10669	BERTONCELLO Giorgio	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede che l'area venga riclassificata come ambito di urbanizzazione consolidata a carattere produttivo. Si chiede inoltre vengano modificate ne N.T. in modo da prevedere il mantenimento delle attività produttive insediate e l'introduzione della possibilità di ampliamento degli edifici.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Premesso che per l'ambito in oggetto il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P., in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	
78	21/12/2011	10670	ZANUSSO Luciano	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede che l'area di proprietà venga resa edificabile per la costruzione di una abitazione per i figli.		Rilevato che l'area in oggetto risulta già ricompresa all'interno dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. e che le Direttive di cui all'art. 15 delle Norme Tecniche demandano al P.I. il compito di confermare o modificare le destinazioni di zona, gli indici ed i parametri edilizi del P.R.G. vigente, si rinvia ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali, ai	

						<p>criteri ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
79	21/12/2011	10671	CHENET Enrico	<p>A.T.O. n. -</p> <p>Contenuto: Si ritiene che i parametri utilizzati per il dimensionamento siano stati sovrastimati rispetto alle reali esigenze del Comune e si chiede una rivalutazione del coefficiente volumetrico abitativo.</p>		<p>Premesso che in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004 e dagli specifici Atti di Indirizzo il parametro dei 230 mc/ab è stato determinato a partire dai valori medi riscontrabili nel territorio comunale così come desumibili dal Dimensionamento del P.R.G. vigente, si ritiene opportuno ribadire come il P.A.T., non avendo valore conformativo del regime dei suoli, demanda in ogni caso al P.I. il compito di disciplinare gli interventi e le trasformazioni ammesse nel rispetto degli obiettivi e dei criteri generali definiti dal P.A.T., del dimensionamento massimo e della SAU trasformabile.</p> <p>Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, come il P.A.T. - in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme del P.T.C.P della Provincia di Treviso - dispone che il P.I., nel programmare ed autorizzare i nuovi volumi residenziali, dovrà valutare attentamente, nell'ambito dei diversi A.T.O., il fabbisogno abitativo stimato in relazione al numero di abitazioni disponibili non utilizzate e/o di quelle già autorizzate al fine di favorire prioritariamente l'occupazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai centri storici ed ai nuclei minori, e limitare nel contempo il consumo di suolo agricolo. In tal senso andrà promosso un censimento delle abitazioni disponibili (non utilizzate o già autorizzate) e definita una soglia di "vuoto fisiologico" di riferimento cui rapportare il dimensionamento dei nuovi carichi insediativi</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto si conferma pertanto quanto previsto dal P.A.T. adottato.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
80	21/12/2011	10672	UNINDUSTRIA TREVISO	<p>A.T.O. n. -</p> <p>Contenuto: Si chiede per le attività produttive ricadenti in area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale la possibilità di ampliamento previa verifica di sostenibilità. Per le attività produttive in "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione" si ritiene illegittimo e penalizzante il divieto di cambio dell'attività e/o in caso di cessazione della medesima, il subentro di nuove attività produttive.</p>		<p>Premesso che per l'ambito individuato tra via Callesello e via Caose il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I.</p> <p>Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal</p>	

						<p>P.T.C.P. in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le relative previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Per quanto concerne infine le "aree per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione", nel richiamare ancora una volta gli indirizzi del PTCP della Provincia di Treviso e gli obiettivi di riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli ambiti individuati perseguiti dal P.A.T., alla luce della già citata circolare esplicativa della Provincia di Treviso si ritiene opportuno modificare il primo comma delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 19 delle Norme Tecniche precisando che l'eventuale subentro di nuove attività (sempre fino all'approvazione del primo P.I.) è subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale che dovrà attestare la compatibilità della nuova attività con il contesto e con gli obiettivi di riqualificazione definiti dal P.A.T. Si propone pertanto di riformulare la seconda parte del primo comma come di seguito evidenziato:</p> <p><i>"In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente."</i></p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
81	21/12/2011	10673	CONFARTIGIANATO Asolo Montebelluna	<p>A.T.O. n. -</p> <p>Contenuto: Si chiede per le attività produttive ricadenti in area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale la possibilità di ampliamento previa verifica di sostenibilità. Per le attività produttive in "Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione" si ritiene illegittimo e penalizzante il divieto di cambio dell'attività e/o in caso di cessazione della medesima, il subentro di nuove attività produttive.</p>		<p>Premesso che per l'ambito individuato tra via Callesello e via Caose il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi generali di sostenibilità definiti dal Documento Preliminare ed in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, persegue il riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli insediamenti esistenti favorendo il trasferimento e/o la riconversione delle attività produttive presenti a destinazioni residenziali, terziarie e/o comunque compatibili con gli obiettivi definiti, rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I., sulla base di una attenta analisi del tessuto edilizio ed urbanistico, il compito specifico di individuare le funzioni presenti diverse da quelle residenziali e commerciali valutandone la compatibilità e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Per quanto riguarda invece i contenuti dell'art. 15 delle Norme Tecniche, vista l'apposita circolare interpretativa nel frattempo predisposta dalla Provincia di Treviso riguardante proprio la</p>	

						<p>normativa delle aree produttive non ampliabili previste dal P.T.C.P. in parziale accoglimento dell'osservazione si propone di modificare l'ultimo comma delle Prescrizioni e vincoli stralciando l'inciso "per le zone residenziali e a servizi" facendo così salve in via generale le relative previsioni del P.R.G. vigente fino alla approvazione del primo P.I.</p> <p>Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T.</p> <p>Per quanto concerne infine le "aree per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione", nel richiamare ancora una volta gli indirizzi del PTCP della Provincia di Treviso e gli obiettivi di riordino funzionale e la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli ambiti individuati perseguiti dal P.A.T., alla luce della già citata circolare esplicativa della Provincia di Treviso si ritiene opportuno modificare il primo comma delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 19 delle Norme Tecniche precisando che l'eventuale subentro di nuove attività (sempre fino all'approvazione del primo P.I.) è subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale che dovrà attestare la compatibilità della nuova attività con il contesto e con gli obiettivi di riqualificazione definiti dal P.A.T. Si propone pertanto di riformulare la seconda parte del primo comma come di seguito evidenziato:</p> <p><i>"In caso di cessazione o trasferimento delle attività esistenti prima dell'approvazione del primo P.I. è ammesso il subentro di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con gli obiettivi generali definiti dal P.A.T. e con il contesto insediativo e/o ambientale e paesaggistico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente."</i></p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA</p>	
82	21/12/2011	10674	FUGA Vasco	<p>A.T.O. n. 2.3</p> <p>Contenuto: Si chiede che l'ambito di proprietà venga ricompreso all'interno di un'area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale e che venga rimosso l'asterisco che subordina la linea preferenziale di sviluppo residenziale alla dismissione e riqualificazione.</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua.	<p>Nel richiamare gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione confermando quanto proposto dal Piano adottato.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA</p>	
83	21/12/2011	10675	CORTESE Giovanna Teresina DALLE FRATTE Clelia FABBIAN Marisa SPEZZAMONTE Luigino SPEZZAMONTE Angela	<p>A.T.O. n. 2.1</p> <p>Contenuto: Si chiede vengano create le condizioni per la dismissione e la riconversione dell'insediamento produttivo della ditta di proprietà, e che sia precisato l'effetto del simbolo che indica la direttrice preferenziale di sviluppo. Si chiede inoltre di tenere in opportuna considerazione che le</p>	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua.	<p>Premesso che come rilevato dai richiedenti il cartogramma (freccia azzurra) definisce la trasformabilità complessiva dell'area compresa tra i limiti dell'edificato e della viabilità esistente e non già la direzione esclusiva dell'eventuale sviluppo insediativo derivante dall'applicazione delle specifiche disposizioni normative del P.A.T., al fine di evitare possibili dubbi interpretativi si propone di modificare la tav. 4 così come evidenziato nell'allegata planimetria.</p>	

				ditte sottoscritte sarebbero disponibili a dar attuazione alla riqualificazione concedendo le aree per concretizzare il credito edilizio conseguente alla riconversione nella misura fissata per la perequazione.		Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA	
84	21/12/2011	10676	TONIOLO Mauro	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede una ridefinizione della Buffer zone sull'ambito di proprietà e l'inclusione dell'area di proprietà nell'urbanizzazione consolidata a carattere produttivo in continuità con la zona a nord. Si chiede, inoltre, che l'attività venga riconosciuta con apposita schedatura quale attività da conservare, come classificata nel P.R.G., riconoscendone la possibilità di un potenziale ampliamento.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua - e si trova all'interno di una Buffer Zone.	Premesso che in conformità alle disposizioni della L.R. n. 11/2004 ed agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP della Provincia di Treviso, l'art. 43 delle Norme Tecniche del P.A.T. demanda al P.I. il compito di rilevare le attività produttive esistenti in zona impropria valutandone la compatibilità in rapporto agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dal P.A.T. medesimo e definendo conseguente la relativa disciplina (non escludendo sia il mantenimento che eventuale consolidamento delle attività esistenti), si conferma integralmente quanto previsto dal P.A.T. adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che il P.A.T. fa in ogni caso salva l'applicazione delle procedure relative allo SUAP anche in variante al P.A.T. In parziale accoglimento dell'osservazione si provvede alla ridefinizione della buffer zone in adeguamento allo stato dei luoghi come evidenziato nell'allegata planimetria. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
85	21/12/2011	10677	DALLA ROSA Bruno SCOPEL Leda	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede la ridefinizione della Buffer zone per la realizzazione degli standard a parcheggio; tale nuova perimetrazione potrebbe riguardare l'intera area che risulta circondata da ambiti residenziali e produttivi.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua – si trova all'interno di una Buffer Zone.	Considerato che le Norme tecniche del P.A.T. demandano al P.I. il compito di definire puntualmente gli ambiti della rete ecologica e che le Prescrizioni e vincoli non pregiudicano in alcun modo gli interventi autorizzati, si conferma quanto previsto dal Piano adottato rinviando ogni ulteriore determinazione al successivo P.I. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	Il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia coerente con la valutazione di Piano.
86	21/12/2011	10678	POLO Antonia FABBIAN Giampaolo	A.T.O. n. 2.2 Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le contigue area di urbanizzazione consolidata al fine di rendere edificabile l'area di proprietà.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Vista la localizzazione dell'area ai margini dell'abitato esistente e rilevato che la proposta (così come integrata dalla precedente osservazione n. 9) configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di contenimento della dispersione insediativa definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandando al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
87	21/12/2011	10679	MOCELLIN	A.T.O. n. 2.2	L'ambito è soggetto a Vincolo	Vista la localizzazione dell'area ai margini dell'abitato esistente e	

			Carlo	Contenuto: Si chiede l'inserimento di una linea preferenziale di sviluppo insediativo a carattere residenziale in continuità con le area di urbanizzazione consolidata al fine di costruire una residenza con giardino "terapeutica" per il figlio con gravi problemi di salute.	Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	rilevato che la proposta configura l'apertura di una nuova direttrice di sviluppo insediativo all'interno di un contesto di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale oltretutto privo di una adeguata viabilità di accesso, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di sostenibilità definiti dal P.A.T. ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione demandano al P.I., in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 delle Norme Tecniche del P.A.T., la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata delineati dal P.A.T. funzionali all'individuazione di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti posti in contiguità con il tessuto edificato esistente per soddisfare puntuali esigenze abitative. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
88	21/12/2011	10680	BARICHELLO Raffaele CASSANEGO Angelo Valerio Gino Tarcisio Ronny FABBIAN Bruno SIGNOR Mirco TORRESAN Fabio	A.T.O. n. 2.3 Contenuto: Si chiede che nell'ottica di una riqualificazione generale del centro storico di Cassanego sia prevista anche una direttrice di espansione residenziale verso sud.	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico.	Rilevato che la richiesta configura una parziale ridefinizione del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata individuato dal P.A.T. (e della adiacente buffer zone) per favorire un razionale recupero dell'insediamento esistente e considerato che Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. la possibilità di apportare modesti scostamenti dai perimetri delineati dal P.A.T. come pure la definizione degli elementi della Rete Ecologica, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. che dovrà verificarne l'ammissibilità in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T. con particolare riferimento alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOLTA	
89	21/12/2011	10681	ZANOTTO Gianfranco	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede che venga rimosso dall'articolo 36 il divieto di coltivazione in serra fissa e venga riprogettata la Buffer zone.		Vista la specificità delle attività in oggetto e rilevato che effettivamente le serre non pregiudicano in alcun modo la funzionalità degli elementi della rete ecologica si provvede a stralciare, come richiesto, il penultimo capoverso delle Prescrizioni e vincoli dell'art. 36. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOLTA	
90	21/12/2011	10682	FABBIAN Giampaolo	A.T.O. n. - Contenuto: Si chiede, in relazione all'articolo 3 delle N.T.A. del P.A.T., che venga chiarito con precisione il criterio ammesso per le modifiche d'ambito con specifico riferimento ai criteri applicativi e ai limiti di trasposizione e/o modifica degli ambiti.		Premesso che la L.R. n. 11/2004 ha prorogato la validità delle disposizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 61/85 fino all'approvazione del primo P.A.T. demandano conseguentemente a quest'ultimo strumento il compito di disciplinare tale fattispecie, si conferma integralmente quanto proposto ribadendo che la nuova disposizione di cui all'art. 3 delle Norme Tecniche troverà applicazione a partire dalla definitiva approvazione del P.A.T. Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOLTA	
91	21/12/2011	10683	CUNIAL Chiara	A.T.O. n. 2.1 Contenuto: Si chiede venga eliminata la quota perequativa e concesso il permesso a	L'ambito è soggetto a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico – Corsi d'acqua.	Rilevato che le Norme Tecniche del P.A.T. demandano al P.I. il compito di disciplinare gli interventi all'interno dei Centri storici ivi compresa la possibilità di individuare eventuali interventi puntuali di nuova edificazione, si rinvia ogni determinazione al P.I.	

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)

Piano di Assetto del Territorio

CRITERI E INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni possono essere suddivise in tre gruppi tematici:

Gruppo A: Osservazioni non pertinenti poiché non di competenza del PAT o del Rapporto Ambientale

Gruppo B: Osservazioni pertinenti sul PAT

Gruppo C: Osservazioni pertinenti sul Rapporto Ambientale

Le valutazioni sui singoli gruppi di osservazioni devono essere valutate sulla base dei seguenti indirizzi.

A) NON PERTINENTI: le osservazioni si ritengono non pertinenti – e dunque non accoglibili - se interessano i seguenti argomenti:

a.1) il tema o l'oggetto dell'osservazione deve essere affrontato da uno **strumento urbanistico comunale di livello inferiore (P.I. o P.U.A.)** in quanto ai sensi dell'art. 17 della. L.R. 11 si chiede di:

1. modificare le destinazioni ed i parametri edificatori relativi alle zone territoriali omogenee previste dal P.R.G.;
2. modificare la disciplina delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici;
3. ridefinire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
4. precisare/modificare la disciplina dei centri storici e delle fasce di rispetto;
5. individuare opere incongrue e/o elementi di degrado in aggiunta a quanto previsto dal PAT definendone la relativa disciplina nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal PAT;
6. individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento;
7. definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 e/o dal Regolamento Edilizio vigente.

a.2) il tema o l'oggetto dell'osservazione non attiene ai contenuti del PAT e/o deve essere affrontato all'interno della **disciplina specifiche di settore** (es. leggi sanitaria per i vincoli cimiteriali...);

a.3) puntuali previsioni infrastrutturali di progetto: l'intervento dovrà essere definito dal PI e/o oggetto di progettazione definitiva in quanto opera pubblica (es. viabilità) mentre il PAT si limita a definire la tipologia delle infrastrutture di carattere strategico;

B) PERTINENTI sul PAT: le osservazioni appartenenti a questo gruppo sono pertinenti con lo strumento urbanistico del PAT. Si propone di valutare le osservazioni sulla base dei seguenti criteri:

b1) osservazioni relative alle zone assoggettate a tutela: si propone di confermare l'obiettivo preminente della tutela del bene indicato dal PAT demandato al successivo PI l'eventuale precisazione dei perimetri individuati e della specifica disciplina degli interventi ammessi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche.

b2) modifica dell'edificazione diffusa: ricordando i limiti di flessibilità delle indicazioni del PAT nell'art. 3 delle NTA e richiamati gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e del paesaggio agrario, si ritiene:

1. di esprimere parere favorevole alle osservazioni che richiedono l'adeguamento del perimetro degli ambiti di edificazione diffusa in conformità all'effettiva perimetrazione delle zone residenziali previste dal P.R.G. vigente.
2. di dare atto che le osservazioni che propongono una marginale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT in relazione al reale stato dei luoghi e/o delle proprietà e che non interferiscono con le invarianti e/o aree di dissesto rientrano tra le modifiche ammissibili ai sensi del citato art. 3 rinviando conseguentemente al PI l'effettivo recepimento di tali richieste senza procedere pertanto all'aggiornamento degli elaborati cartografici del PAT adottato. Si propone pertanto di esprimere parere contrario.
3. di rinviare al PI, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T., la verifica dell'ammissibilità delle richieste che propongono una parziale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT finalizzate a ricomprendere porzioni di territorio funzionalmente collegate al nucleo abitato e/o e al riconoscimento di nuovi lotti in contiguità con il tessuto esistente ovvero alla riduzione degli ambiti previsti. Si propone pertanto di esprimere parere contrario.
4. di esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni che configurano significativi ampliamenti degli ambiti individuati dal PAT che contrastano con i prioritari vincoli di tutela (coni visuali, ambiti di invariante, aree soggette a dissesto idrogeologico, fasce di rispetto degli elettrodotti, ...) e/o con gli obiettivi di tutela del territorio aperto definiti dal PAT e/o configurano l'individuazione di nuove direttrici di sviluppo insediativo.

b3) riconoscimento di nuovi ambiti di edificazione diffusa: richiamati gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e del paesaggio agrario e ribadendo che le potenziali trasformazioni devono essere coerenti con gli elementi storico-formali degli insediamenti esistenti più prossimi e devono diventare opportunità di riqualificazione urbanistico-edilizia anche delle aree pertinenziali, si ritiene di esprimere parere favorevole al riconoscimento di nuovi ambiti di edificazioni diffusa solamente qualora:

1. i nuovi ambiti proposti risultino già individuati come nuclei storici, centri rurali o zone di tipo C1 nel previgente strumento urbanistico.
2. i nuovi ambiti di edificazioni diffusa proposti abbiano le caratteristiche dimensionali e morfologiche riconducibili ad altri ambiti già individuati dal PAT.
3. andrà pertanto espresso parere contrario in tutti i casi diversi dai precedenti.

b4) modifica dei limiti dell'urbanizzazione consolidata: ricordando i limiti di flessibilità dell'art. 3 delle NTA del PAT (che demandano al PI il compito di precisare la perimetrazione degli ambiti individuati) e ribadendo che le potenziali trasformazioni devono essere coerenti con gli elementi storico-formali degli insediamenti esistenti più prossimi e devono diventare opportunità di riqualificazione urbanistico-edilizia anche delle aree pertinenti, si ritiene:

1. di esprimere parere favorevole alle osservazioni che richiedono l'adeguamento del perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata in conformità all'effettiva perimetrazione delle zone residenziali di completamento previste dal P.R.G. vigente.
2. di dare atto che le osservazioni che propongono una marginale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT in relazione al reale stato dei luoghi e/o delle proprietà e che non interferiscono con le invarianti e/o aree di dissesto ovvero le richieste che propongono la variazione della destinazione di tali aree rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente rientrano tra le modifiche ammissibili ai sensi del citato art. 3 rinviando conseguentemente al PI l'effettivo recepimento di tali richieste senza procedere pertanto all'aggiornamento degli elaborati cartografici del PAT adottato. Si propone pertanto di esprimere parere contrario.
3. di rinviare al PI, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T., la verifica dell'ammissibilità delle richieste che propongono una parziale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT finalizzate a ricomprendere porzioni di territorio funzionalmente collegate al nucleo abitato e/o e al riconoscimento di nuovi lotti in contiguità con il tessuto esistente. Si propone pertanto di esprimere parere contrario.
4. di esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni che configurano significativi ampliamenti degli ambiti individuati dal PAT che contrastano con i prioritari vincoli di tutela (coni visuali, ambiti di invariante, aree soggette a dissesto idrogeologico, fasce di rispetto,...) e/o configurano l'individuazione di nuove direttrici di sviluppo insediativo.
5. di esprimere parere contrario alle richieste che chiedono la riclassificazione a destinazione produttiva degli ambiti di urbanizzazione consolidata rinviando al PI l'eventuale disciplina della attività presenti in conformità agli obiettivi definiti dal PAT.

b5) modifica dei limiti fisici all'espansione: fatti salvi i gradi di flessibilità indicati dal PAT all'art. 21 si ritiene:

1. di accogliere le osservazioni che richiedono modeste ridefinizioni degli ambiti individuati che risultino coerenti con gli indirizzi assunti dal P.A.T. e non compromettono l'integrità degli ambiti di tutela (invarianti, contesti figurativi, rete ecologica, coni visuali...).
2. di esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni che configurano significativi ampliamenti degli ambiti di sviluppo insediativo tali da stravolgere l'assetto insediativo delineato dal PAT.

b6) modifica e/o individuazione di nuove direttrici di sviluppo insediativo: richiamati gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e del paesaggio agrario e ribadendo che le potenziali trasformazioni devono assicurare un razionale e funzionale collegamento con gli insediamenti esistenti più prossimi e devono diventare opportunità di una complessiva riqualificazione urbanistico-edilizia attraverso un più generale riequilibrio della dotazione delle aree a servizi ed il miglioramento dell'assetto infrastrutturale, si ritiene di esprimere parere:

1. contrario al riconoscimento di nuove direttrici di sviluppo insediativo quando i nuovi ambiti proposti non corrispondano agli obiettivi sopra richiamati e/o abbiano caratteristiche tali da stravolgere l'assetto insediativo delineato dal PAT ovvero contrastino con le previsioni relative ad attrezzature e servizi di pubblico interesse.

2. favorevole al riconoscimento di nuove direttrici di sviluppo insediativo solamente qualora i nuovi ambiti proposti corrispondano pienamente agli obiettivi sopra richiamati ed abbiano le caratteristiche dimensionali e morfologiche riconducibili ad altri ambiti già individuati dal PAT e/o qualora configurino il potenziamento della dotazione di servizi in conformità agli obiettivi del PAT.
3. di rinviare al PI la definizione e/o il ridimensionamento degli ambiti di sviluppo individuati nel rispetto delle direttive e degli obiettivi definiti dal PAT.
4. di esprimere parere contrario alle richieste che propongono la riclassificazione a destinazione produttiva degli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente rivolti alla residenza demandando al PI la verifica delle compatibilità di eventuali destinazioni diverse.

b7) modifica dei limiti delle aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione e/o miglioramento della qualità urbana: ricordando i limiti di flessibilità dell'art. 13 delle NTA del PAT e ribadendo che le potenziali trasformazioni devono essere coerenti con gli elementi storico-formali degli insediamenti esistenti più prossimi e con gli obiettivi generali di tutela del territorio agricolo e del paesaggio agrario, si ritiene:

1. di confermare integralmente in conformità delle disposizioni del P.T.C.P. (artt. 12 e 13 delle Norme Tecniche) le previsioni riguardanti la riconversione gli insediamenti produttivi esistenti classificati come "non ampliabili" dal P.T.C.P. medesimo rinviando al P.I. la definizione della specifica disciplina nel rispetto degli obiettivi definiti;
2. di dare atto che le osservazioni che propongono una marginale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT in relazione al reale stato dei luoghi e/o delle proprietà e che non interferiscono con le invarianti e/o aree di dissesto rientrano tra le modifiche ammissibili rinviando tuttavia al PI l'effettivo recepimento delle richieste - in applicazione delle citate disposizioni normative che demandano al PI il compito di precisare la perimetrazione di tali ambiti - senza procedere pertanto all'aggiornamento degli elaborati cartografici del PAT adottato.
3. di rinviare al PI, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T., la verifica dell'ammissibilità delle richieste che propongono una parziale ridefinizione degli ambiti individuati dal PAT finalizzate a ricomprendere porzioni di territorio funzionalmente ad essi collegate.

b8) progetti di rilevanza strategica: ribadita la rilevanza strategica dei progetti individuati dal PAT si demanda al PI ogni ulteriore definizione delle specifiche azioni nonché delle modalità attuative in conformità agli obiettivi enunciati;

b9) modifiche o precisazioni normative: si ritengono

1. accoglibili le osservazioni che propongono unicamente chiarimenti volti alla migliore lettura della normativa e alla coerenza con le norme di settore e/o alle richieste che riguardano la correzione di materiali errori di battitura;
2. di rinviare al P.I. la definizione di specifiche disposizioni che mirano a dare attuazione alle direttive del P.A.T.

b10) modifiche cartografiche: si ritengono accoglibili le osservazioni che comportano:

1. la conferma del PRG vigente o di sue varianti adottate o di piani urbanistici attuativi approvati (es. procedura conclusa successivamente all'adozione del PAT o ancora in itinere). Il criterio generale è di fare salve le previsioni esistenti tranne quelle in contrasto con gli elementi di tutela e le azioni strategiche (quali opere incongrue, aree di riqualificazione e riconversione, miglioramento della qualità urbana, area produttiva intercomunale...);
2. la correzione di vincoli sulla base di indicazioni puntuali e integrative del quadro conoscitivo e all'adeguamento alla pianificazione di settore e sovraordinata (es. modifiche del PAI, conformità con il

- PTRC o il PTCP ...);
3. la correzione delle aree di fragilità (aree soggette a dissesto, idoneità...) se supportate da approfondimento di indagine geologica e validato dal professionista incaricato per le analisi specialistiche del PAT;
 4. la correzione di errori di individuazione di previsioni puntuali (opere incongrue, elementi di degrado, ...);
 5. l'aggiornamento della base cartografica con riferimento a fabbricati o infrastrutture nel frattempo realizzate e non rilevate dal PAT.

b11) altre modifiche che non rientrano nelle tipologie precedentemente descritte: saranno accoglibili nel rispetto dei seguenti criteri:

- coerenza con il Documento preliminare discusso in sede di concertazione;
- non comportino stravolgimenti dell'assetto insediativo proposto dal PAT;
- non comportino significative variazioni quantitative nel dimensionamento del PAT;
- non compromettano l'integrità degli ambiti di tutela (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte, rete ecologica, con visuali...);

C) PERTINENTI sul Rapporto Ambientale: si ritengono accoglibili le osservazioni inerenti a:

c1) integrazione/aggiornamento dei dati utilizzati per l'analisi dello stato dell'ambiente;

c2) proposte per una migliore tutela del territorio.

c3) di rinviare al PI eventuali approfondimenti delle analisi e delle disposizioni indicate dal Rapporto Ambientale



OSSERVAZIONE n. 3-28

Estratto: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

scala 1:5000

P.A.T. Adottato



Proposta di modifica



 Ambito oggetto di modifica

P.A.T. Adottato

Proposta di modifica



 Ambito oggetto di modifica



OSSERVAZIONE n. 7-11

Estratto: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

scala 1:5000

P.A.T. Adottato

Proposta di modifica



 Ambito oggetto di modifica



OSSERVAZIONE n. 83

Estratto: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

scala 1:5000

P.A.T. Adottato


Proposta di modifica



 Ambito oggetto di modifica

OSSERVAZIONE n. 84


P.A.T. Adottato



Estratto: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

scala 1:5000

Proposta di modifica



 Ambito oggetto di modifica